

R.G. n. 97/2002

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza,
nella prosecuzione del verbale di udienza del 6.07.2022;
visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunzia la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro

tra

T. L., con l'Avv. A. C.;

e

“A. I. s.p.a.”, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Goffredo
e F. Bedon

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 4.01.2022 il ricorrente conviene in giudizio la A. I. spa formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell’indennità di trasferta da gennaio 2012 a febbraio 2020 e conseguentemente condannare A. I. s.p.a. a corrispondere in favore del ricorrente medesimo l’importo di € 190.068,39 o, in via subordinata, l’importo di € 55.276,34, o ancora il diverso importo che si riterrà equo e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; condannare la A. I. s.p.a. al pagamento di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore distrattario che dichiara di averle anticipate”.

La società resistente, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto delle domande.

Le domande del T. sono infondate e meritano di essere rigettate.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “ l’istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della



ordinaria sede lavorativa. Il compenso è volto a ristorare dei disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale; che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo; che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore. In sostanza la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell'interesse del datore di lavoro. La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro. L'indennità di trasferta, prevista di regola dalla disciplina collettiva, è l'emolumento che è corrisposto al lavoratore che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve



recarsi fuori della residenza assegnatagli. È il compenso per il disagio derivante dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Deve sussistere una scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro". (Cfr. tra le tante sentenza della Cassazione n. 38340/2021)

Nel caso di specie occorre accertare in primis quale è stata la sede ordinaria di lavoro del ricorrente senza, tuttavia, indulgere ad un approccio formalistico perché l'indennità di trasferta per sua natura ha lo scopo di risarcire, analiticamente o forfettariamente, le spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti.

L'istante pone la sua attenzione sul dato formale per cui nella lettera di assunzione è stata indicata come sede di lavoro Roma, senza analizzare altri elementi documentali decisivi e soprattutto senza considerare le circostanze fattuali che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro con la convenuta. Infatti dall'esame della documentazione prodotta si evince in modo chiaro che la volontà delle parti fosse indiscutibilmente quella di assegnare dal primo momento il ricorrente a Catanzaro-San Cono, utilizzando Roma solo come



“ancoraggio” amministrativo. Ciò si desume dal contenuto della lettera di impegno all’assunzione del 1.07.2007 , ove era specificato che San Cono avrebbe costituito la sede operativa del ricorrente; dal fatto che il T. non avesse mai avuto un ufficio o una sede a Roma, ma fin dall’inizio avesse operato a Catanzaro San Cono in via continuativa, salvo alcune trasferte a Roma per le quali ha richiesto ed ottenuto il relativo trattamento di trasferta; dalla circostanza che il ricorrente non ha mai allegato le spese sostenute per le asserite trasferte; dal fatto che il ricorrente ha sempre abitato a Lamezia Terme da dove partiva per recarsi al suo abituale posto di lavoro a Catanzaro- San Cono. Infatti il ricorrente, per recarsi sul luogo di lavoro a Catanzaro-San Cono, non effettuava quotidianamente un viaggio da Roma (la “sede di lavoro” indicata nel contratto di lavoro) a Catanzaro, ma più semplicemente dal proprio domicilio di Lamezia Terme percorreva una trentina di chilometri con l’auto aziendale fino alla sua effettiva sede di lavoro di San Cono.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha sopportato alcuna spesa lavorando a San Cono, dato che abitava a circa 30 chilometri di distanza dal luogo di lavoro e non ha mai



sostenuto spese di pernottamento e per i pasti dato che si avvaleva della mensa aziendale di T.I Questo dato non è mai stato contestato dalla difesa del ricorrente che si limita ad affermare nel ricorso e nelle note che i pasti non erano forniti dalla A. I. spa e da terzi , ma non indica e documenta dove ha pranzato nel corso degli anni e quali costi in tal senso ha affrontato nel corso delle giornate di lavoro. Se il ricorrente avesse lavorato in via continuativa a Roma, città dove non aveva alcuna abitazione e dove il costo della vita è indubbiamente maggiore rispetto a quello di San Cono avrebbe affrontato delle spese notevolmente maggiori.

E' evidente che il non avere mai preso servizio a Roma e l'aver prestato il proprio lavoro per circa quindici anni a San Cono partendo da Lamezia Terme non consente alcuna qualificazione giuridica di trasferta.

Non appare nemmeno accoglibile la tesi dell'istante secondo cui la fattispecie per cui è causa integrerebbe una trasferta di lunga durata. Tale tesi infatti cozza con la circostanza per cui il T. ogniqualvolta si recava a Roma o in ogni altro luogo che non fosse la sua sede di lavoro di Catanzarp-San Cono inviava alla società resistente una nota spese costituita da un



rimborso a piè di lista dove il lavoratore indicava e documentava tutte le spese sostenute nel corso della trasferta (rimborso chilometrico per l'aeroporto/stazione ferroviaria di Lamezia Terme, biglietto aereo o del treno per e da Roma, noleggio auto a Roma, spese di pernottamento in hotel e per pranzo e cena etc.) (Cfr. doc. 7 del fascicolo della resistente).

Il ricorrente era ben consapevole che il viaggio a Roma integrava i presupposti di una trasferta ed infatti puntualmente presentava alla resistente la nota di rimborso spese a piè di lista, dato che il suo luogo di lavoro abituale era a Catanzaro.

Il luogo di lavoro effettivo del T. era a Catanzaro ed il riferimento contenuto nel contratto a Roma derivava dal fatto che la società convenuta non aveva una formale "unità produttiva" a Catanzaro, ma si appoggiava sotto il profilo operativo presso gli uffici del cliente T. I.



Dall'esame della documentazione prodotta si desume che nulla spetta al ricorrente poiché lo stesso non era in trasferta. Infatti questo istituto trova applicazione quando un lavoratore viene inviato in missione in località diversa da quella in cui normalmente opera: il T., con la eccezione di poche occasioni in trasferta da San Cono, non ha mai operato su Roma e quindi non vi è stato un invio in trasferta da questa località a Catanzaro San Cono.

Solitamente la trasferta si configura in un momentaneo invio in località diversa dal luogo di lavoro della durata, mentre nel caso che ci occupa l'assegnazione a San Cono era prevista a tempo indeterminato ed è durata circa quindici anni: tale dato rappresenta la prova che non si trattava, per San Cono, di una sede di lavoro diversa da quella di assunzione ma dell'originaria destinazione.

La difesa dell'istante contesta il fatto che non vi sia il provvedimento aziendale di trasferimento del ricorrente da Roma a San Cono.

Tuttavia, è notorio che il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra non necessita di forme particolari, potendo essere comunicata anche verbalmente: "la comunicazione del



trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme (conforme n. 19425/2013); nonché' alla stregua di Cass. n. 11984/2010, che ha ribadito come il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, ne' il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda (salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte): conforme n. 807/2017.” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 giugno 2020, n. 12029). E ancora: “Il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente recare l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, fermo l'obbligo di provare in giudizio le comprovate ragioni che



lo hanno determinato.” (Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 5 gennaio 2007, n. 43).”

Ne consegue che anche ove si volesse considerare la sede di Roma come assegnazione di sede operativa di lavoro l'aver comunicato al ricorrente la destinazione presso gli uffici T. di San Cono (cfr. doc. 3 del fascicolo della resistente) oppure l'aver impegnato il ricorrente successivamente alla sottoscrizione del contratto di assunzione su Catanzaro si atteggiavano alla stregua di un trasferimento.

Inoltre occorre ricordare che l'art. 7 del CCNL Metalmeccanico-Industria applicato al rapporto in questione sancisce il principio secondo cui l'indennità di trasferta va corrisposta solo se il lavoratore ha sostenute delle spese effettive. La norma in questione così statuisce: “Sia nell'ipotesi A) (rimborso piè di lista, n.d.r.) che nell'ipotesi B) (indennità trasferta forfettaria) le Parti confermano che non saranno erogati rimborsi nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio, dai documenti di viaggio che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento e ai pasti”. Opinando altrimenti si avrebbe lo



svuotamento della ratio dell'istituto della trasferta che per l'appunto è finalizzata a compensare le spese sostenute dal trasfertista: in assenza di spese nulla è dovuto al lavoratore.



Una ulteriore conferma della infondatezza della tesi di parte ricorrente sono le previsioni della Travel Policy di A. che, all'art. 7.3, subordina il rimborso delle spese di trasferta alla preventiva autorizzazione del Responsabile del richiedente. Nel caso di specie il T., consapevole che non si trattasse di trasferta, non ha mai chiesto l'autorizzazione ai suoi responsabili per effettuare gli spostamenti a Catanzaro. Peraltro anche considerando la disposizione di cui all'art. 7.2 della Travel Policy aziendale di A. citata dalla difesa dell'istante ("Allorquando i lavoratori sono chiamati a prestare la propria attività lavorativa al di fuori della sede per la quale sono stati assunti, si possono configurare diverse categorie di trasferte: A. Trasferte ricorrenti, ovvero quando la persona lavori prevalentemente presso la sede del cliente, che può essere: ubicata nello stesso comune in cui è collocata la sede A. di riferimento; ubicata al di fuori del comune in cui è collocata la sede A. di riferimento. Nel primo caso non è previsto nessun rimborso spese per chilometri, taxi, abbonamenti e biglietti di mezzi pubblici. In tale fattispecie si avrà comunque diritto al ticket per ciascun giorno lavorato, quale sostitutivo della mensa aziendale."), non emerge alcuna



legittimazione del T. a pretendere l'indennità di trasferta.

Anche volendo ritenere come trasferta il recarsi sul luogo di lavoro abituale a Catanzaro-San Cono è evidente come la sede A. di riferimento sia da considerarsi presso il cliente T. stesso, in assenza di una unità produttiva aziendale autonoma in Calabria.

Peraltro, il ricorrente che non offre alcuna documentazione in relazione alle asserite spese di trasferta, si avvale per il calcolo dell'indennità di trasferta reclamata del rimborso forfettario in luogo del rimborso a piè di lista, sebbene non vi fosse alcun accordo con la A. ai fini della applicazione del rimborso forfettario. Ai sensi dell'art. 8.2 Travel policy A. "per il rimborso delle spese sostenute durante una trasferta di servizio, il Collaboratore può avvalersi, *in funzione degli accordi in vigore presso le diverse realtà organizzative*, delle seguenti modalità: - rimborso piè di lista- rimborso forfettario".

Dall'esame delle note spese del ricorrente per le trasferte a Roma si evince che veniva applicato il rimborso a piè di lista e non il rimborso forfettario.

Infine va sottolineato che l'art. 8.1.2 della Travel Policy aziendale di A. nella parte in cui afferma che Il rimborso



forfettario prevede il riconoscimento di un'indennità forfettaria indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta per il pranzo, la cena ed il pernottamento va interpretato nell'ottica del perseguimento di una esigenza di mera comodità finalizzata ad evitare i tempi ed i costi di un vaglio contabile specifico della documentazione prodotta da ciascun lavoratore, ma sicuramente non può legittimare una richiesta di rimborso in assenza di alcuna spesa.

Pertanto, alla stregua delle argomentazioni illustrate, le domande devono essere rigettate.

Le spese di lite tra le parti, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente.

P. Q. M.

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da T. L., con ricorso depositato il 4.01.2022, nei confronti della "A. I. s.p.a." così provvede:

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della società resistente, che liquida in complessivi Euro 5.103,00,



oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura
del 15%.

Milano, 6.07.2022

Il Giudice

(Luigi Pazienza)

